

pari importo, maggiorati degli interessi legali. L'imposta sostitutiva da pagare per sanare i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero è stabilita al 6%.

- Ai sensi dell'art. 9 (*Definizione automatica per gli anni pregressi*), i contribuenti possono chiedere con apposita dichiarazione la definizione automatica per le imposte degli anni pregressi. Tale definizione si perfeziona con il pagamento di un importo pari all'8% delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originaria da effettuarsi entro il 16 aprile 2003 (*prorogata al 16 ottobre 2003 dal decreto legge n. 143/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 212/2003*); la percentuale applicabile diventa del 6% sull'eccedenza se ciascuna imposta lorda o sostitutiva risulta superiore a 10.000 euro e del 4% se superiore a 20.000 euro.
- All'art. 10 (*Proroga dei termini*), sono prorogati di due anni i termini per gli accertamenti nei confronti dei contribuenti che non si avvalgono delle sanatorie previste dagli articoli da 7 a 9 della legge n. 289/2002.
- All'art. 11 (*Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili. Proroga dei termini*), è fissata al 16 aprile 2003 (*prorogata al 16 ottobre 2003 dal decreto legge n. 143/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 212/2003*) la data in cui presentare l'istanza per la definizione agevolata per le imposte di registro, ipotecarie, catastali, su successioni, donazioni ed INVIM.
- E' modificata la rubrica dell'art. 15 (*Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione*), ed è posticipata al 16 aprile 2003 (*prorogata al 16 ottobre 2003 dal decreto legge n. 143/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 212/2003*) la data entro cui effettuare il pagamento degli importi dovuti a seconda delle somme accertate.
- Le modifiche apportate all'art. 16 (*Chiusura delle liti fiscali pendenti*) riguardano il comma 1, lettera b), che stabilisce l'importo da pagare qualora il valore della lite sia superiore a 2000 euro.

Il suddetto importo è pari al 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa alla data di presentazione della domanda di definizione della lite; il 50% del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa alla predetta data; il 30% del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio.

- Nell'art. 20 sono annullate le disposizioni relative alla riapertura delle procedure riguardanti l'emersione e la conseguente regolarizzazione delle pendenze fiscali e contributive delle attività finanziarie detenute all'estero e non denunciate.

Art. 6. Emersione di attività detenute all'estero.

Comma 1,

stabilisce che le disposizioni del capo III del decreto legge n. 350/2001, convertito con modificazioni nella legge n. 409/2001 (*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*), nonché dell'art. 1, c. 2-bis, del decreto legge n. 12/2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 73/2002 (*Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare*), si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate fino al 30 giugno 2003 (*prorogato al 30 settembre 2003 dal decreto legge n. 143/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 212/2003*) relativamente ad attività detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2001, fatte salve le seguenti disposizioni:

- a) il pagamento, da effettuare in denaro, è pari al 4% dell'importo dichiarato per le operazioni di emersione effettuate dal 16 aprile 2003 al 30 giugno 2003.

Il decreto legge n. 143/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 212/2003, all'art. 2 comma 2 ha stabilito che il pagamento da effettuare per le operazioni di emersione effettuate fino al 30 settembre 2003 è pari al 2,5% dell'importo dichiarato; il successivo comma 6 è abrogato.

- b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati è individuato dal direttore dell'Agenzia delle entrate con provvedimento emanato ai sensi dell'art. 13, c.1, del decreto legge n. 350/2001;
- c) il modello di dichiarazione riservata è approvato dall'Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- d) è soppressa la parte relativa all'esclusione della punibilità per le sanzioni previste dall'art. 5 del decreto legge n. 167/1990, convertito con modificazioni, dalla legge n. 227/1990, in seguito alla presentazione della dichiarazione riservata. Rimane confermato che per le attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del suddetto decreto legge per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per il periodo d'imposta precedente;
- e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, percepiti dal 31 dicembre 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata, può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'art. 6 del decreto legge n. 167/1990 e successive modificazioni.
In tale caso, sui redditi così determinati, l'intermediario, al quale è presentata la dichiarazione riservata, applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 27%, che versa entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionata l'operazione di rimpatrio;
- f) nella dichiarazione riservata di cui alla lettera c), gli interessati devono attestare che le attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione erano detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2001.

Comma 6,

prevede che per le operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione effettuate entro il 16 aprile 2003, nell'ambito delle disposizioni che

disciplinano l'emersione delle attività detenute all'estero, di cui al capo III del decreto legge n. 350/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409/2001, la somma da versare è pari al 2,5% dell'importo dichiarato.

Il presente comma è stato soppresso dal decreto legge n. 143/2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 212/2003.

Art. 7. Dismissione di beni immobili dello Stato.

La dismissione di beni immobili dello Stato è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato di cui agli allegati A e B al presente decreto. La vendita fa venire meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita.

Provvedimento dell'Agenzia delle entrate, 25 febbraio 2003 "Approvazione del modello di dichiarazione, con le relative istruzioni, per l'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, la definizione automatica per gli anni pregressi, la definizione dei ritardati od omessi versamenti e la regolarizzazione delle scritture contabili, ai sensi degli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati in via telematica".

Il provvedimento approva il modello e le relative istruzioni che i contribuenti interessati devono utilizzare al fine di adempiere agli obblighi dichiarativi previsti dagli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

**Disposizione dell’Agenzia delle entrate 3 marzo 2003
“Approvazione del modello di dichiarazione riservata delle
attività emerse, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 24
dicembre 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2003, n. 27”.**

Il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha disposto l’approvazione del modello di dichiarazione riservata delle attività emerse, con le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare entro il 30 giugno 2003. Il suddetto modello sostituisce quello approvato con provvedimento del 2 gennaio 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2003).

**Provvedimento della Banca d’Italia 7 marzo 2003 “ Riduzione
del tasso ufficiale di riferimento”.**

A decorrere dal 12 marzo 2003 il tasso ufficiale di riferimento è ridotto dal 2,75 al 2,50%.

**Legge 7 marzo 2003, n. 38 “Disposizioni in materia di
agricoltura”.**

La legge contiene la delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi riguardanti i settori agroalimentare, dell’agricoltura, della pesca, dell’acquacoltura, dell’alimentazione e delle foreste.

In particolare, definisce principi e criteri direttivi ai quali occorre uniformarsi al fine di :

- coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228/2001, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 49 della legge n. 88/1989 e della continuità della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo n. 146/1997;

- coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 226/2001;
- favorire, anche mediante una disciplina tributaria e previdenziale adeguata, l'inserimento dei giovani in agricoltura;
- incentivare, mediante revisione della normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, l'emersione dell'economia irregolare e sommersa.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 "Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile".

Art. 4.

L'ordinanza dispone la sospensione, fino al 30 giugno 2003, del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, compresa la quota a carico dei dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa nel comune di Lipari.

La riscossione dei predetti contributi avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione.

Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai dipendenti e soci – lavoratori e non – delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti e ai soci – lavoratori e non – delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, residenti nel Comune di cui sopra, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto per effetto degli eventi calamitosi, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di

lavoro, con decorrenza dalla data degli eventi e comunque non oltre il 30 giugno 2003, una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché l'assegno per nucleo familiare ove spettante.

L'indennità sopraindicata è riconosciuta anche a coloro che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia.

Le indennità vengono corrisposte dall'INPS, secondo le procedure di cui alla legge n. 164/1975, su richiesta del datore di lavoro o in caso di impossibilità di quest'ultimo, del lavoratore interessato.

L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento, adottati a seguito degli eventi calamitosi della presente ordinanza, è sospesa fino al 30 giugno 2003 ed ai lavoratori interessati sono applicabili le stesse indennità di cui sopra.

Tali indennità sono erogate, a richiesta del lavoratore, dall'INPS.

Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali "Rivalutazione per l'anno 2003 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli articoli 65, comma 4 (assegno per il nucleo familiare numeroso), e 66, comma 4 (assegno di maternità), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2003).

L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge n. 81/1992, da applicarsi per l'anno 2003 ai sensi degli articoli 65, c. 4 (*assegno al nucleo familiare numeroso*) e 66, c. 4 (*assegno di maternità*), della legge n. 448/1998 e successive modifiche e integrazioni, è pari al 2,4%.

Pertanto, l'assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2003 è pari, nella misura intera, a 113,23 euro; per le domande relative allo stesso anno, invece, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari di cinque componenti, è pari a 20.382,05 euro.

A seguito del suddetto incremento ISTAT, l'assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2003, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, è pari, nella misura intera, a 271,56 euro; per le domande relative al medesimo anno, il valore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari di tre componenti, è pari a 28.308,42 euro.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2003, n. 3268 "Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio della regione Molise".

Art. 6.

L'ordinanza dispone che, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai dipendenti e soci - lavoratori e non - delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci - lavoratori e non - delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto per effetto degli eventi alluvionali, è corrisposta, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, con decorrenza dalla data degli eventi e comunque non oltre il 30 giugno 2003, una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché l'assegno per nucleo familiare

ove spettante. Tale indennità è riconosciuta, anche, nella misura dell'80% della media dei compensi denunciati per l'anno 2002, ai lavoratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, denunciati all'INAIL entro il 23 gennaio 2003.

L'indennità sopraindicata è riconosciuta anche a coloro che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia.

Le indennità vengono corrisposte dall'INPS, secondo le procedure di cui alla legge n. 164/1975, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, del lavoratore interessato.

L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento, adottati a seguito degli eventi calamitosi della presente ordinanza, è sospesa fino al 30 giugno 2003 ed ai lavoratori interessati sono applicabili le stesse indennità di cui sopra.

Ai lavoratori salariati agricoli, agli operai avventizi e stagionali dipendenti da aziende di trasformazione dei prodotti agricoli, residenti nei comuni interessati, che non dovessero raggiungere, a causa dei medesimi eventi, il numero minimo di giornate lavorative utili ai fini della maturazione del diritto all'indennità di disoccupazione agricola, è accreditato dall'INPS lo stesso numero di giornate denunciate nell'anno 2002 ai fini del riconoscimento dell'indennità suddetta, dell'assegno per nucleo familiare e della contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

L'INPS può, inoltre, corrispondere un'indennità, pari all'80% delle retribuzioni in godimento, ai lavoratori residenti nei comuni interessati, legittimati a beneficiare dei congedi di cui all'art. 4 della legge n. 53/2000.

Art. 7.

L'ordinanza dispone la sospensione, fino al 31 dicembre 2003, dei pagamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede legale od operativa nei comuni colpiti dagli eventi in oggetto.

La riscossione dei predetti contributi avverrà, senza aggravio di sanzioni, mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione.

Le agevolazioni contributive e fiscali per le assunzioni incentivate, nei comuni interessati, con esclusione dei soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all'art. 2195, c. 1, n. 4, del codice civile, sono prorogate per ulteriori dodici mesi rispetto alla loro naturale scadenza.

Il decreto del 13 maggio 2003 della Regione Molise "Ricognizione dei comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del P.C.M. 12 marzo 2003, n. 3268" individua i comuni interessati dall'ordinanza suddetta.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 marzo 2003 "Avvio della quarta operazione di cessione dei crediti contributivi dell'INPS".

Il decreto dispone che la società di cartolarizzazione di cui all'art. 13 della legge n. 448/1998, come modificato dall'art. 1 del decreto legge n. 308/1999, convertito con modificazioni dalla legge n. 402/1999 e successivamente modificato, emette, subordinatamente al verificarsi delle condizioni previste nei contratti di cessione dei crediti già stipulati tra la stessa e l'INPS in data 29 novembre 1999, 31 maggio

2001 e 18 luglio 2002, ulteriori titoli le cui caratteristiche verranno stabilite con uno o più successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

I titoli da emettere saranno collocati sul mercato da parte di una o più banche o istituti finanziari italiani ed esteri, anche congiuntamente tra loro, individuati dal Ministro dell'economia e delle finanze sentito il commissario straordinario dell'INPS, con procedura competitiva, tenuto conto dell'offerta più vantaggiosa nonché della documentata esperienza in operazioni analoghe.

Le banche o istituti selezionati curano le attività propedeutiche all'emissione dei titoli, ivi compresi i contratti con le agenzie di rating, e riferiscono all'INPS ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 marzo 2003, n. 32126 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Il decreto autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 266 dipendenti dal Consorzio Nazionale Concessionari per il periodo 1.11.2002 – 31.10.2003.

L'INPS eroga la prestazione ai lavoratori interessati e verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi, nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

**Decreto del Ministro dell'interno 28 marzo 2003
"Determinazione per l'anno 2003 degli importi delle pensioni,
degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi
civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito
prescritti per la concessione delle provvidenze stesse".**

Il decreto determina i limiti di reddito, vigenti per l'anno 2003, per fruire delle provvidenze economiche riservate ai minorati civili.

Determina, inoltre, gli importi mensili delle indennità e delle provvidenze suddette nelle misure di seguito indicate:

- Indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti: euro 633,68; per gli invalidi civili totali: euro 431,19; indennità di comunicazione per i sordomuti: euro 217,66; indennità speciale per i ciechi ventesimisti: euro 113,91 (*Art.2*).

- Importi mensili da erogare ai minorati civili:
euro 242,13 – pensione spettante ai ciechi civili assoluti;
euro 223,90 – pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi assoluti ricoverati ed ai ciechi civili ventesimisti;
euro 166,14 – assegno spettante ai ciechi civili decimisti (*Art. 3*).

- Incremento, fino a 56,63 euro, dell'importo della pensione spettante ai ciechi civili con età pari o superiore ai 65 anni, ai sensi dell'art. 67, c. 3, della legge n. 448/98 e secondo le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo stesso (*Art. 4*).

- Riconoscimento, ai sensi dell'art. 70, c. 6, della legge n. 388/2000, di una maggiorazione pari a euro 10,33 mensili, per tredici mensilità, agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti titolari di pensione, di assegno di invalidità o di indennità mensile di frequenza, di età inferiore ai 65 anni a condizione che non possiedano né redditi

propri di importo pari o superiore a 4.801,16 euro né redditi cumulati con quelli del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, per un importo pari o superiore a 10.028,72 euro (*Art. 5*).

- Incremento, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 448/2001, della misura della maggiorazione sociale spettante ai ciechi civili titolari di pensione di età pari o superiore a settanta anni fino a garantire un reddito proprio pari a 525,89 euro al mese, per tredici mensilità, tenendo conto che:
 - il beneficiario non deve possedere redditi propri su base annua pari o superiori a 6.836,57 euro;
 - il beneficiario non deve possedere, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.836,57 euro né redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore a 11.503,44 euro;
 - qualora i redditi posseduti siano inferiori ai limiti di cui ai punti precedenti, la maggiorazione è corrisposta in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

I benefici incrementativi di cui trattasi sono concessi anche ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni che risultino invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo di quelli sopramenzionati.

Per la concessione degli incrementi di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito relativo alla casa di abitazione (*Art. 6*).

- Riduzione, pari a 93 euro mensili, dell'indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti e dell'indennità speciale ai ciechi ventesimalisti, per il periodo nel quale i beneficiari usufruiscono del servizio di accompagnamento disciplinato dalla legge n. 289/2002, art. 40, commi 1, 2 e 3 (*Art. 7*).

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2003, n. 32210 "Trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia".

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale n. 32192 del 31 marzo 2003, con decorrenza 16 novembre 2001, per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili, licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area del comune di Vallo della Lucania (SA), per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste, inoltre, una serie di proroghe fino al 15 febbraio 2004 (limite massimo).

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° aprile 2003 "Identificazione degli immobili di pregio".

Il decreto elenca, in allegato, gli immobili che sono da considerarsi di pregio oltre a quelli che soddisfano i criteri indicati nella delibera allegata sub 1 al decreto ministeriale 31 luglio 2002. I suddetti immobili sono trasferiti alla società di cartolarizzazione ai sensi del decreto ministeriale 21 novembre 2002.

Decreto legge 7 aprile 2003, n. 59 "Proroga dei termini in materia di definizione agevolata di adempimenti tributari".

Il decreto proroga i termini previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dal decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, prevedendo, in particolare, uno slittamento al 16 maggio 2003 per il pagamento dei maggiori importi dovuti ai sensi dell'art. 8 della legge n. 289/2002 e per la richiesta della definizione automatica delle imposte degli anni pregressi ai sensi dell'art. 9 della suddetta legge. Sono ugualmente

prorogati al 16 maggio 2003 i termini di presentazione delle istanze per la definizione agevolata delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, su successioni, donazioni ed INVIM (art. 11 della legge n. 289/2002) e la data entro cui effettuare il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 289/2002.

Sono inoltre posticipate al 16 maggio 2003 le date previste dall'art. 6 del decreto legge n. 282/2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2003, relativamente alle operazioni di emersione di attività detenute all'estero ed a quelle di rimpatrio e di regolarizzazione.

I nuovi termini connessi alle date modificate dal presente decreto sono rideterminati con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del 7 aprile 2003.

(Il decreto all'esame non è stato convertito in legge entro il termine previsto di 60 giorni come risulta dal comunicato del Ministero della giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2003, n. 131.

Con il decreto legge del 24 giugno 2003, n. 143, poi convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, si è provveduto a sanare la situazione e si sono ulteriormente prorogati i termini suddetti).

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2003, n. 3279 "Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso".

Art. 8.

Proroga le sospensioni dei contributi previdenziali ed assistenziali previste dall'art. 4 del decreto legge n. 245/2002, convertito dalla legge n. 286/2002, e riconfermate dall'art. 7, c. 1, dell'ordinanza del

Presidente del consiglio dei ministri del 29 novembre 2002 n. 3253, in scadenza il 31 marzo, fino al 30 giugno 2003 a favore dei soggetti residenti nella provincia di Campobasso colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002.

Le modalità di recupero dei contributi sospesi rimangono invariate, partendo dal terzo mese successivo alla sospensione mediante rate mensili, senza aggravio di interessi, sanzioni o altri oneri accessori, pari a 8 volte il periodo di sospensione.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 aprile 2003 "Proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale".

Il decreto autorizza, ai sensi dell'art. 41, c. 1, della legge n. 289/2002, le proroghe, entro e non oltre il 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori già beneficiari di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, concessi con vari decreti interministeriali fino al 31 dicembre 2002.

La misura dei trattamenti è ridotta del 20%.

Le proroghe dei trattamenti in parola sono autorizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 41, c. 1, della legge n. 289/2002 ed il conseguente onere complessivo è posto a carico del Fondo per l'occupazione.

Ai fini del rispetto dei limiti suddetti l'INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti l'avvenuta erogazione delle prestazioni e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze.